

IPOTESI DI BISEGNO DI LEGGE

PROGETTO OCCUPAZIONE

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità del progetto occupazione. Il presente complesso normativo denominato progetto occupazione, ha la finalità di organizzare le funzioni e le attività che conducono alla progressiva acquisizione dei massimi livelli di occupazione nelle attività lavorative, in modo da ridurre gradualmente fino alla totale eliminazione, le fasce di disoccupazione che sono causa di contrasti sociali e di situazioni di disagio e di disadattamento, i cui effetti influiscono negativamente sullo sviluppo del Paese.

Art. 2

Condizioni che favoriscono l'occupazione. L'occupazione si aumenta con la maggiore produttività del lavoro e del capitale ottenuta con la devoluzione della proprietà dei mezzi di produzione delle imprese parzialmente a tutti i dipendenti delle aziende; e con le innovazioni tecniche ai processi lavorativi, che accelerano i ritmi produttivi in funzione della propensione ad una maggiore laboriosità manifestata, in conseguenza della acquisita proprietà delle imprese private.

L'allargamento predetto avviene altresì con la privatizzazione della pubblica amministrazione soprattutto nel primo livello indicato nell'articolo 76 del progetto privatizzazione della P.A., che permette un più oculato impiego e investimento dei fondi pubblici diretti a sviluppare le capacità produttive delle imprese private.

Infatti la maggiore competitività dei beni e servizi prodotti, per il prezzo inferiore e la loro qualità più elevata, allarga la domanda interna ed internazionale; mentre la privatizzazione della P.A. permette un più appropriato prelievo fiscale e un più idoneo investimento dei fondi pubblici nelle attività produttive, provocando così l'accelerazione dello sviluppo e quindi l'aumento dell'occupazione.

Il progetto occupazione riguarda anche i rimedi da adottare in caso di recesso economico, proprio per salvaguardare il livello di piena occupazione o di progressione verso la massima occupazione, che comporta l'assenza di cittadini adulti non in possesso di un lavoro retribuito.

Il medesimo progetto occupazione è inscindibile dal progetto privatizzazione della pubblica amministrazione e dal progetto proprietà delle imprese, in quanto il secondo e il terzo sono il presupposto del primo, che non può essere attuato se non si realizza la privatizzazione delle strutture produttive statali del settore pubblico e privato.

Il progetto occupazione può essere allora definito come progetto della maggiore produttività del lavoro e del capitale, ottenuta con rimedi tecnici che incidono sulle tecniche di produzione e con sistemi che potenziano le attività lavorative prestate dai singoli in modo da produrre più prestazioni di lavoro.

Art. 3

Aumento dell'occupazione. La maggiore produttività ed efficienza del settore privato e pubblico, aumenta l'occupazione perché, rendendo più validi i beni prodotti nella soddisfazione dei bisogni, anche dal punto di vista economico; le attività di produzione degli stessi subiranno un incremento causando un aumento conseguenziale dell'occupazione della manodopera.

Art. 4

Riduzione della settimana lavorativa. Obiettivo ulteriore del progetto occupazione, quando si sia raggiunta la piena occupazione, è quello di ridurre la settimana lavorativa a 4 giorni dal Lunedì al Giovedì per un totale di 24 ore di lavoro; ed in una seconda fase conseguenziale al raggiungimento degli obiettivi della prima, il lavoro potrà riguardare solo tre giorni settimanali dal Lunedì al Mercoledì per un totale di 18 ore di attività prestata.

Ciò sarà pianificato con programmi che dovranno far diminuire l'attività lavorativa nella misura indicata ~~max~~ per la prima fase, entro l'arco temporale di 5 anni, con riduzione annuale delle prestazioni di lavoro in misura proporzionale.

Tale organizzazione del lavoro sarà realizzata nelle imprese private il cui capitale sociale appartiene a tutti i collaboratori dell'azienda secondo quanto previsto dal progetto proprietà delle imprese.

Sarà realizzata anche negli organismi della Pubblica Amministrazione in funzione della completa privatizzazione della stessa, come previsto dal progetto relativo.

Art. 5

Piena occupazione. L'obiettivo generale della piena occupazione verrà realizzato uniformemente sul territorio nazionale, attraverso l'azione degli uffici provinciali, regionali e interregionali del lavoro, competenti a prevedere le misure tecniche per l'allargamento dell'occupazione nelle imprese provinciali, regionali e nazionali rispettivamente.

Art. 6

Il rendimento nelle imprese pubbliche e private. Dovrà essere pianificato il raggiungimento dello stesso rendimento nelle attività produttive da parte delle imprese private e pubbliche. Queste ultime dovranno adeguare i loro ritmi produttivi a quelli più elevati del settore privato.

Ciò sarà possibile con la privatizzazione della P.A., con il controllo del rendimento, operato con commissioni di tecnici,

gestite dagli uffici del lavoro provinciali, regionali e inter-regionali, con le unità mobilità del personale pubblico ed affidamento a ditte private delle attività non essenziali del settore pubblico.

Art. 7

Fasi dell'aumento della produttività. La produttività del capitale e del lavoro dovrà essere aumentata progressivamente nel settore privato e pubblico per fasi che dovranno essere organizzate dagli uffici del lavoro, in modo da raggiungere uniformi livelli di produttività per settori di decentramento nazionale, nord, centro e sud Italia.

Alla maggiore produttività delle regioni del Nord e del Centro Italia, dovrà corrispondere un maggiore investimento produttivo di fondi pubblici e privati nelle regioni meridionali, in modo che il loro impiego sia garantito da una più elevata sicurezza, che il paese avrà raggiunto con la riforma delle forze di Polizia, contenuta nel relativo progetto, ~~xxxxxxx~~ da attuare prima della normativa relativa al progetto privatizzazione e al progetto occupazione.

Art. 8

Produttività del lavoro. L'aumento della produttività del lavoro nel settore privato, è una delle condizioni che fa acquisire ai beni prodotti sul territorio nazionale, quella competitività che garantisce la loro affermazione ed acquisto sul mercato nazionale ed internazionale.

Esso dovrà avvenire attraverso accorgimenti di carattere tecnico e lavorativo. Quelli di carattere tecnico saranno realizzati attraverso ricerche di nuove tecnologie e sistematiche di utilizzo delle qualità professionali dei lavoratori, finalizzate al loro aumento qualitativo e quantitativo.

Quelli riferiti alla condizione lavorativa, saranno perseguiti con l'organizzazione di maggiori possibilità di lavoro offerte dai dipendenti delle varie imprese pubbliche e private.

Tale organizzazione sarà realizzata attraverso gli accordi sindacali di categoria nell'ambito delle imprese provinciali, regionali e nazionali.

Art. 9

Recesso economico. In situazioni di recesso economico gli uffici del lavoro provinciali, regionali e interregionali adotteranno delle misure, che diminuendo l'attività lavorativa e i compensi per tutti i dipendenti pubblici e privati, garantiranno il mantenimento del posto di lavoro almeno per un componente di ciascun nucleo familiare; o limiteranno gli effetti negativi delle crisi economiche favorendo una ripresa celere delle attività produttive.

Art. 10

Rendimento degli operatori della pubblica amministrazione. L'organizzazione del lavoro dovrà tendere a rendere massimo il rendimento dei dipendenti della P.A., e comunque a renderlo pari a quello delle imprese private.

Ciò consentirà di ridurre le spese per la produzione dei servizi pubblici, permettendo la devoluzione delle minori spese agli investimenti produttivi.

STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. II

Struttura. La struttura dell'organizzazione del lavoro è provinciale, regionale e interregionale.

Ufficio del lavoro provinciale

Art. I2

Struttura provinciale. La struttura provinciale dell'organizzazione del lavoro è costituita da uffici provinciali del lavoro, dipendenti dal Ministero del lavoro e da sezioni distaccate nei settori di decentramento provinciale.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge verranno ubicate presso i municipi di tali settori di decentramento. Attualmente si trovano nelle sezioni zonali degli uffici del lavoro.

Per tale data le sezioni staccate degli uffici del lavoro in ciascun settore di decentramento provinciale, saranno ubicate, previa intese con i Comuni corrispondenti, presso gli Assessorati agli affari economici e ai rapporti con le aziende esistenti nello ambito di tali municipi.

Fanno parte dell'organizzazione del lavoro provinciale:

a) - gli uffici accordi sindacali provinciali e, b) - gli uffici innovazioni, studi e ricerche.

L'ufficio provinciale del lavoro sede centrale, è allora diviso in due comparti:

- comparto attività produttive private;
- comparto attività produttive pubbliche.

Il primo comparto è suddiviso in:

- 1 A) - Unità imprese private IDALRIMAT (industria, artigianato, distribuzione prodotti, libere professioni, ricerche industriali, marina mercantile, agricoltura, turismo);
 - 2 A) - Ufficio accordi sindacali per il personale delle imprese private provinciali;
 - 3 A) - Ufficio innovazioni, studi e ricerche delle attività produttive private espletate nelle industrie provinciali;
- Il comparto attività produttive pubbliche è diviso in:
- 4 A) - Unità provinciale servizi terziari del pubblico impiego;
 - 5 A) - Ufficio accordi sindacali provinciali, riferiti agli organi pubblici di dimensione provinciale;
 - 6 A) - Ufficio innovazioni, studi e ricerche provinciale, nelle attività produttive pubbliche, espletate in organismi di dimensione provinciale.

Le sedi staccate di settore di decentramento provinciale, avranno la stessa organizzazione strutturale, ma senza gli uffici accordi sindacali ed innovazioni, presenti solo nella sede centrale.

Art. I2 bis

Direzione della struttura provinciale del lavoro. La direzione della struttura provinciale del lavoro sarà costituita dal dirigente dell'unità imprese IDALRIMAT (industria, distribuzione prodotti, artigianato, libere professioni, ricerche industriali, marina mercantile, agricoltura e turismo), dal dirigente dell'unità servizi terziari della P.A.; dal rappresentante della direzione dell'ufficio accordi sindacali e da quello della direzione dell'ufficio innovazioni del settore pubblico e privato.

Art. I3

Competenze dell'ufficio del lavoro provinciale. L'ufficio del lavoro provinciale ha la funzione di controllare e di dare impulso alla produttività del lavoro privato nelle imprese provinciali private con meno di 100 addetti e più di 20 unità, che hanno sede sociale nel settore di decentramento del capoluogo di provincia o in quelli periferici provinciali. Gli stessi compiti sono riferiti agli addetti agli organi della pubblica amministrazione aventi dimensione provinciale.

Ha anche la funzione di coordinare le attività di cui sopra espletate dalle sezioni staccate presenti nei municipi maggiori dei settori di decentramento in cui è stata divisa la provincia.

Per l'organizzazione del lavoro delle imprese provinciali con più di 20 addetti dei settori limitrofi provinciali di decentramento, l'ufficio si avvarrà delle sezioni staccate citate sopra.

L'ufficio provinciale medesimo svolgerà altresì attività di organizzazione del lavoro in situazioni di recesso economico, in modo da limitare i danni derivanti dalla riduzione delle attività lavorative.

L'obiettivo terminale dell'ufficio del lavoro provinciale è quello di raggiungere per fasi la piena occupazione degli addetti alle imprese provinciali, con più di 20 unità e meno di 100.

Lo stesso obiettivo sarà perseguito dalle sezioni dell'ufficio medesimo, ubicate nei settori di decentramento provinciale.

Art. I4

Funzioni delle sezioni staccate dell'ufficio del lavoro provinciale. Le competenze delle sezioni staccate dell'ufficio del lavoro provinciale, dei settori di decentramento provinciale, sono riferite alla gestione dell'organizzazione del lavoro ai fini di un aumento della produttività dello stesso e del capitale impiegato nelle attività produttive, per le imprese di minore dimensione locale, con numero di dipendenti non superiore a 20 unità.

Tali sezioni avranno anche il compito di dare tutte le informazioni necessarie all'ufficio del lavoro provinciale, per la gestione dell'organizzazione del lavoro delle imprese provinciali con più di 20 addetti e meno di 100.

Art. 15

Unità dell'ufficio del lavoro provinciale. L'ufficio del lavoro provinciale è diviso in due comparti, ciascuno con due unità. La prima è denominata imprese IDALRIMAT (industria, distribuzione prodotti, artigianato, libere professioni, ricerche industriali, marina mercantile, agricoltura e turismo), la seconda si interessa dell'organizzazione del lavoro dei servizi terziari del settore pubblico; ed è denominata unità provinciale del pubblico impiego.

Le due unità hanno il compito di organizzare le funzioni lavorative delle imprese private e degli organismi pubblici provinciali, al fine di:

- a) - aumentare la produttività del lavoro, l'efficienza e perseguire la massima occupazione per i cittadini facenti parte della struttura produttiva provinciale;
- b) - sperimentare ed applicare una diversa articolazione delle funzioni lavorative, per rendere flessibili le varie prestazioni di lavoro, anche in previsione di situazioni di recesso economico;
- c) - organizzare ed applicare i rimedi a sanatoria, in caso di situazioni di recesso economico;
- d) - favorire lo svolgimento delle attività sociali nelle imprese provinciali private ed organizzare la riduzione dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione.

Art. 16

Personale delle unità degli uffici provinciali del lavoro.

Il personale direttivo, dirigente ed esecutivo dell'unità IDALRIMAT, è totalmente privato ed appartiene alle imprese private di dimensione provinciale, che lo distaccano secondo turni e competenze prestabilite dalla associazione provinciale di imprese.

Il personale dirigente delle unità servizi terziari della P.A., è costituito per il 25 % da operatori dipendenti statali che abbiano superato il relativo concorso per funzioni dirigenziali e direttive; per il 25 % da operatori proposti dalla associazione provinciale di imprese, previo superamento del relativo concorso e per il restante 50 % da liberi professionisti e tecnici laureati impiegati nelle imprese private, che assumono l'incarico con contratto a termine, in seguito alla presentazione di un progetto di organizzazione delle funzioni lavorative, seguendo i criteri della massimizzazione della produttività, della diversa articolazione delle funzioni lavorative, dell'efficienza dei servizi pubblici e dei rimedi in caso di recesso economico.

Il personale direttivo, esecutivo e di concetto delle medesime unità è costituito per il 25 % da personale pubblico, previo superamento del relativo concorso e per il restante 75 % da personale privato assunto con contratto a termine.

Art. 17

Unità provinciali della P.A. Le unità servizi terziari degli uffici del lavoro provinciali, avranno il compito di organizzare le funzioni lavorative nei confronti degli organi della pubblica amministrazione di dimensione provinciale.

Questi sono individuati nella loro specificità secondo i criteri stabiliti dall'articolo 84 del progetto privatizzazione della P.A.

Art. 18

Rappresentanze sindacali della direzione dell'ufficio del lavoro provinciale. Della direzione delle unità IDALRIMAT e unità servizi terziari degli uffici del lavoro provinciali, faranno parte esponenti sindacali della struttura sindacale confederale provinciale e degli altri sindacati che rappresentano il 5 % almeno dei lavoratori di ciascuna provincia, impiegati nelle imprese provinciali e negli organismi pubblici di dimensione provinciale.

Il numero dei rappresentanti sindacali non potrà superare il 20 % del personale dirigente degli uffici provinciali del lavoro.

I dirigenti sindacali per poter far parte della dirigenza degli uffici del lavoro, dovranno essere personale laureato in materie economiche o ingegneri specializzati o tecnici laureati nelle varie materie che riguardano le attività produttive.

Il compito dei rappresentanti sindacali, è quello di costituire il collegamento tra i lavoratori delle imprese nel settore pubblico e privato e la direzione degli uffici del lavoro; al fine di stabilire nuovi criteri tecnici e lavorativi, che siano finalizzati all'aumento della produttività del lavoro e quindi al perseguimento della piena occupazione.

Art. 19

Unità accordi interprovinciali. Nell'ambito di ogni ufficio provinciale del lavoro opererà una unità accordi interprovinciali, coordinata dall'omonima unità regionale, con il compito di predisporre le intese e le attività organizzative dirette a stabilire i principi e i propositi della provincia relativi alla organizzazione del lavoro, per quanto concerne i livelli superiori di produttività, diversa articolazione di funzioni, rimedi in caso di recesso economico e perseguimento della massima occupazione.